

Cervia, 30 marzo 2021

Prot.467

ALLE AZIENDE IN INDIRIZZO
LORO SEDI

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO ART.1 D.L. 41/2021 “DECRETO SOSTEGNI”

Nell’ambito del “Decreto Sostegni” D.L. 41 del 22.03.2021, recentemente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, al fine di sostenere le imprese/lavoratori autonomi colpiti dall’emergenza Covid-19, è stato previsto il riconoscimento di un nuovo contributo a fondo perduto.

BENEFICIARI

Il contributo può essere richiesto dai soggetti titolari di partita Iva che svolgono attività di impresa o di lavoro autonomo o che sono titolari di reddito agrario, e che sono residenti o stabiliti in Italia.

Non possono presentare istanza per il riconoscimento del contributo i soggetti che abbiano cessato la partita Iva prima del 23 marzo 2021 e i soggetti che hanno avviato l’attività dal 24 marzo 2021.

REQUISITI

Il contributo spetta alla duplice condizione che:

- 1- il soggetto abbia conseguito **ricavi** (art. 85, comma 1, lett. a) e b) del TUIR) ovvero **compensi** (art. 54, comma 1 del TUIR) **non superiori a 10 milioni di euro** nel corso dell’**anno 2019**;
- 2- l’importo della **media mensile del fatturato e dei corrispettivi** relativa all’anno 2020 **deve essere inferiore almeno del 30% rispetto** all’importo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi relativi **all’anno 2019**.

Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019, il contributo spetta anche in assenza di questo requisito.

MISURA DEL CONTRIBUTO

L'ammontare del contributo è determinato moltiplicando il "coefficiente di ristoro" – che diminuisce al crescere delle fasce di fatturato relative al 2019 – per la perdita di fatturato mensile media, secondo i valori indicati nella tabella che segue:

FASCIA DI FATTURATO ANNO 2019	Coefficiente di calcolo da applicare alla perdita mensile media
fino a 100.000 euro	60%
da 100.001 euro a 400.000 euro	50%
da 400.001 euro a 1.000.000 euro	40%
da 1.000.001 euro a 5.000.000 euro	30%
da 5.000.001 euro a 10.000.000 euro	20%

Nel dettaglio, alla differenza tra la media mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 e la media mensile dell'anno 2019, si applica la percentuale prevista in relazione alla fascia dei ricavi/compensi.

L'importo del contributo non potrà essere superiore a 150.000 euro né inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per quelle giuridiche.

Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019, ai fini della media andranno calcolati i mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA. In questi casi, se la differenza tra la media mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 e la media mensile dell'anno 2019 è negativa ma inferiore al 30%, ovvero pari a zero o positiva, spetta l'importo minimo del contributo.

PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

I soggetti interessati, anche per il tramite di un soggetto intermediario, dovranno trasmettere apposita istanza **a partire dal 30 marzo 2021 e non oltre il 28 maggio 2021**.

La predisposizione e trasmissione delle istanze deve avvenire **esclusivamente in via telematica**, attraverso:

- ✓ un *software* di compilazione di mercato; il file contenente l'istanza deve essere inviato mediante l'usuale canale telematico Entratel / *Fisconline* attraverso cui sono trasmesse le dichiarazioni dei redditi;
- ✓ un'apposita procedura web messa a disposizione dall'Agenzia delle entrate all'interno del portale "Fatture e Corrispettivi", nella sezione "Contributo a fondo perduto".

Il modello e le relative istruzioni di compilazione sono stati approvati con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 23 marzo 2021.

L'istanza, oltre ai dati identificativi del soggetto richiedente e del suo rappresentante legale qualora si tratti di soggetto diverso da persona fisica, deve contenere tutti i dati attestanti il possesso dei requisiti previsti e quelli necessari per determinare l'ammontare del contributo spettante.

MODALITA' DI EROGAZIONE

A scelta del beneficiario – che deve essere espressa nell'istanza - l'Agenzia delle entrate può erogare il contributo spettante:

- mediante **accredito su conto corrente** bancario o postale, intestato al beneficiario (o cointestato se il beneficiario è una persona fisica), indicato nell'istanza;
- mediante **riconoscimento di un credito d'imposta di pari valore**, utilizzabile in compensazione tramite modello F24. Tale credito sarà fruibile solo a seguito delle attività di controllo e quindi successivamente alla comunicazione di riconoscimento del contributo riportata nell'area riservata di consultazione degli esiti del portale "Fatture e Corrispettivi".

IRRILEVANZA A FINI FISCALI

Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR e non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell'IRAP.

CONTROLLI E SANZIONI

Qualora, a seguito delle attività di controllo, il contributo risulti in tutto o in parte non spettante, anche a seguito del mancato superamento della verifica antimafia, l'Agenzia delle entrate recupererà l'importo non spettante, irrogando le sanzioni in misura corrispondente a quelle previste dall'articolo 13, comma 5, del D.Lgs n. 471/1997 (dal 100 al 200% della misura del contributo) e applicando gli interessi dovuti ai sensi dell'articolo 20 del D.P.R. n. 602/1973 (4% annuo). A seconda dei casi può, altresì, trovare applicazione l'art. 316 - *ter* del codice penale (indebita percezione di erogazione a danno dello Stato).

Ascom Cervia srl, in possesso di tutte le informazioni contabili necessarie, procederà' quanto prima possibile alla presentazione telematica dell'istanza per conto dei propri clienti assistiti che usufruiscono del servizio contabilità e che soddisfano le condizioni richieste dalla norma.

Il costo dell'operazione sarà variabile, in funzione dell'importo del contributo ottenuto, andrà da un minimo di 50 euro ad un massimo di 300 euro

Cordiali saluti.

Il Vice Direttore
Stefano Sarti